



Roma, 28 luglio 2000

**CIRCOLARE N.109/2000**

**OGGETTO: AUTOSTRADE - SCONTO PEDAGGI 1999 - DELIBERA C.C.A.A. N.9/2000 SU G.U. N.169 DEL 21.7.2000.**

Il Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori ha deliberato le modalità per la richiesta degli sconti sui pedaggi autostradali pagati nel 1999.

Il beneficio, per il quale lo stesso Comitato ha stanziato 126 miliardi di lire, viene riconosciuto alle imprese di autotrasporto in misura proporzionale all'importo annuale dei pedaggi pagati, secondo la seguente progressione:

PEDAGGI ANNUI (mio lit)	SCONTO
Fino a 100	4%
Oltre 100 e fino a 200	8%
Oltre 200 e fino a 400	12%
Oltre 400 e fino a 800	16%
Oltre 800	20%

Pena l'esclusione dal diritto, le richieste vanno redatte utilizzando un modulo appositamente predisposto e vanno spedite **entro il 30 settembre 2000** al Comitato Centrale Albo Autotrasportatori (via G.Caracci 36, 00157 Roma), mediante raccomandata con avviso di ricevimento; il modulo è disponibile presso i comitati provinciali dell'albo, nonché a partire da metà agosto sul sito Internet del Ministero dei Trasporti (all'indirizzo [HYPERLINK http://WWW.trasportinavigazione.it](http://WWW.trasportinavigazione.it)) [WWW.trasportinavigazione.it](http://WWW.trasportinavigazione.it)).

Per le imprese facenti parte di raggruppamenti (cooperative, consorzi e società consortili), la domanda deve essere presentata direttamente dal raggruppamento.

Si rammenta che, come già avvenuto nel passato, gli sconti sono riconosciuti esclusivamente sui pedaggi pagati col sistema della riscossione differita mediante fatturazione (con l'unica eccezione dei pedaggi pagati su tratti autostradali privi di quel sistema di pagamento) per furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati (veicoli delle classi autostradali B, 3, 4 e 5).

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.118/1999*

*FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA*

*G.U. N. 169 DEL 21.7.2000 (fonte Guritel)*

**DELIBERAZIONE 7 luglio 2000**

**Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto di riduzione dei pedaggi autostradali per l'anno 1999. (Deliberazione n. 9/00).**

**IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI**

*Riunitosi nella seduta del 7 luglio 2000*

*Delibera:*

1. A tutti i soggetti iscritti all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 1998, ovvero nel corso dell'anno 1999, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione, ovvero che nell'anno

1999 abbiano effettuato transiti su tratte autostradali prive di tali sistemi di pagamento, e' applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1o gennaio 1999, al 31 dicembre 1999.

2. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1o gennaio 1999, la riduzione del pedaggio e' applicata dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

3. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 settembre 2000, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci 36, cap. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile, a partire dal 10 agosto 2000, presso l'indirizzo internet [www.trasportinavigazione.it](http://www.trasportinavigazione.it) o presso i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori. Presso lo stesso sito e' altresì scaricabile il programma da utilizzare qualora la copia della domanda e degli annessi quadri allegati vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb). In quest'ultimo caso rimane l'obbligo di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

4. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'albo, che richiede i benefici;

b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile ed integrale di un documento di riconoscimento in corso di validita' di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della U.E. devono allegare copia autenticata della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992.

5. Nella domanda, e nei relativi quadri allegati, devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 6 a 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

a) numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della U.E., devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Per le tratte autostradali prive di tali sistemi, devono essere indicati gli estremi delle fatture emesse dalla societa' concessionaria a carico del soggetto che richiede il beneficio.

7. Impresa italiana iscritta all'albo nel corso del 1999.

Le imprese iscritte all'albo nel corso del 1999, devono riempire il quadro A indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della

stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

In questi ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

8. Impresa avente sede in altro Paese U.E. con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 1999.

Le imprese aventi sede in un altro Paese U.E. che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 1999, devono riempire il quadro B indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.

9. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, società consortile) italiano;

a) i raggruppamenti devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E. siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia autenticata;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 1999 devono indicare nell'apposito quadro IT1 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/74, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) siano titolari di una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 1999, devono indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.

10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, società consortile) aventi sede in altro Paese U.E.

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese U.E. devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto;

c) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'albo degli autotrasportatori, devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e data di rilascio della licenza comunitaria - che deve essere allegata in copia autenticata -

ovvero denominazione, sede, numero e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori in Italia;

d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso dell'anno 1999 devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza;

e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori nel corso dell'anno 1999, devono indicare nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'albo di un precedente soggetto, iscritto all'albo antecedentemente al 1999, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

11. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 1999, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente antecedenti alla data di adesione alla cooperativa al consorzio, od alla societa' consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 10 gennaio 1999, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

13. Il fatturato annuale a cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 5 della delibera n. 17/99, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 1999 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2000.

14. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il comitato centrale.

15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2000

Il presidente: De Lipsis

ALLEGATO ----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 24 della G.U. <-